



*COMUNE DI FIESSE*

***REGOLAMENTO***  
**DELLE COMMISSIONI COMUNALI**  
**CONSULTIVE**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale*

*n. 34 in data 23.07.2019*

## **Regolamento delle commissioni comunali consultive**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il Consiglio Comunale, in attuazione dello Statuto e al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Amministrazione Comunale, di formulare proposte e di realizzare una più elevata e qualificata democrazia nel rapporto tra l'Ente comunale e i cittadini, costituisce le Commissioni Comunali Consultive.

### **Articolo 2 – Finalità.**

1. Le commissioni consultive sono istituite come organismi di supporto dell'Amministrazione Comunale con funzioni consultive rivolte al conseguimento delle seguenti finalità:

- Favorire la partecipazione di tutte le forze politiche, sociali, culturali, religiose, ricreative, sportive, economiche e del volontariato come momento di stimolo dell'operato dell'Amministrazione Comunale;
- Favorire attraverso l'esercizio della partecipazione le più alte forme di vita democratica e acquisire le opportune e necessarie intese per attuare quell'importante raccordo tra cittadini e vari organi del Consiglio comunale: Sindaco, Giunta e Consiglieri;
- Favorire una programmazione delle scelte amministrative sulle reali ed effettive necessità della comunità;
- Promuovere una costante divulgazione della politica amministrativa per sensibilizzare i cittadini, affinché costoro si rendano più interessati e disponibili alla vita politico-amministrativa del loro comune.

2. I componenti delle commissioni consultive sono tenuti a conformarsi agli indirizzi sopra indicati, sia nell'interpretazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento sia nell'esercizio dei poteri discrezionali e di iniziative che loro competono.

### **Articolo 3 – Costituzione**

1. La giunta ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni comunali consultive.

2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.

3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva la commissione, anche per assicurare la rappresentanza dei vari gruppi politici presenti in consiglio e delle varie realtà associative e/o imprenditoriali presenti sul territorio.

4. Le commissioni comunali consultive sono composte sia da consiglieri comunali che da soggetti esterni.

5. Il Sindaco è membro di diritto delle Commissioni con diritto di voto.

### **Articolo 4 – Designazioni**

1. La nomina dei componenti delle commissioni espressi dall'amministrazione in carica avviene con decreto del sindaco.

2. I gruppi di opposizione nominano i loro rappresentanti in seno alle commissioni dandone comunicazione scritta, firmata da tutti i consiglieri che costituiscono il gruppo, indirizzata all'ufficio protocollo del comune.

3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 5 – Attribuzioni**

1. Le *commissioni comunali consultive* svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno anche la facoltà di presentare *proposte di deliberazione* sia al consiglio che alla giunta comunale.

2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a *preventivo parere* delle commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.
3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

#### **Articolo 6 – Organizzazione**

1. Ciascuna commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il presidente.
2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori del collegio.
3. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal presidente.

#### **Articolo 7 – Convocazione**

1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms", via e-mail o via fax, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.
3. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

#### **Articolo 8 – Validità delle sedute**

1. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

#### **Articolo 9 – Deliberazioni**

1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

#### **Articolo 10 - Verbalizzazione**

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle deliberazioni.
2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

#### **Articolo 11 – Pubblicità dei lavori**

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, previa deliberazione in tal senso della commissione stessa, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese di cui sia necessario salvaguardare la riservatezza.
2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

**Articolo 12 – Compensi**

Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

**Articolo 13 – Applicazione del presente regolamento**

Il presente regolamento si applica a tutte le commissioni consultive, con esclusione della Commissione Biblioteca e delle altre commissioni la cui composizione e funzionamento saranno disciplinate con specifico e diverso atto regolamentare.

**Articolo 14 – Norma rinvio**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al codice civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.